



Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. (A.C. 1415-B)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 29, lettera a), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:
« Per i contenuti pubblicati sulla rete *internet*, le dichiarazioni o le rettifiche sono inserite da colui che li ha personalmente pubblicati, o da altro soggetto che ne fa le veci, quando tecnicamente possibile, attraverso una nota e senza alcun commento, in calce al contenuto cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se il contenuto è pubblicato all'interno di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5. In tutti gli altri casi, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, che agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, la quale non è valida se inoltrata con mezzi per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica i contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un diverso contenuto principale. Qualora, per ragioni tecniche, non gli sia possibile pubblicare una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui si riferisce. ».

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica » con le seguenti: « per quanto riguarda i contenuti pubblicati sulla rete *internet* ».

Conseguentemente, alla lettera e), sostituire le parole: « o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, » con le seguenti: « o colui che ha pubblicato i contenuti sulla rete *internet* ».

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera e-bis): « *e-bis*) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500.



Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire comunicazioni e richieste di rettifica". ».

CASSINELLI

Roma, 27 settembre 2011

=====

Punti principali:

Modifiche alla lettera a):

- Superamento della definizione di "siti informatici": si parla di "contenuti pubblicati sulla rete *internet*".
- Indicazione chiara del soggetto tenuto a provvedere alla rettifica.
- Inserimento della condizione "quando tecnicamente possibile": in alcuni casi, infatti, la rettifica di un contenuto pubblicato on-line potrebbe essere impossibile per ragioni tecniche (si pensi, per esempio, alla mancanza di credenziali da parte dell'utente). Quando il soggetto a cui la richiesta è stata inoltrata non può pubblicare la nota in calce per ragioni tecniche, indica il recapito di un terzo abilitato a farlo, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità del contenuto principale.
- Il termine di 48 ore dalla richiesta rimane valido per le testate professionali.
- Per i blog amatoriali, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui il blogger ha conoscibilità della richiesta: ciò è giustificato dalle evidenti divergenze strutturali tra una redazione professionale ed un amatore.
- Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica i contenuti destinati ad un gruppo chiuso né i commenti ad altri contenuti principali: ciò al fine di rendere impermeabili all'obbligo di rettifica i profili privati sui social network.



Camera dei Deputati

ON. AVV. ROBERTO N. CASSINELLI

Modifiche alla lettera d):

- Si tratta esclusivamente di modifiche terminologiche.

Modifiche alla lettera e):

- Modifica l'indicazione del soggetto tenuto a rettificare.

Modifiche alla lettera f):

- La sanzione (da 7.500 a 12.500 euro) è ridotta per i siti amatoriali da 250 a 2.500 euro. Un'ulteriore riduzione (da 100 a 500 euro) è applicata a chi indica un valido indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire le richieste di rettifica.